



Udine, 22.09.2010

Oggetto: luogo di tenuta libri obbligatori.

In seguito all'abrogazione del libro matricola e del registro delle presenze, si ritiene utile ricordare brevemente le regole inerenti l'obbligo sulla corretta tenuta dei libri obbligatori richiesti dalla normativa vigente:

LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL):

il libro unico del lavoro viene conservato presso lo **studio dei consulenti del lavoro** a cui il datore di lavoro ha affidato la conservazione del LUL con apposita delega (o in alternativa, presso la **sede legale** del datore di lavoro che non ha conferito delega al consulente del lavoro).

Pertanto, il luogo di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro non è più, come in passato, il luogo in cui si esegue il lavoro e scompare anche la necessità di istituire e tenere copie conformi del libro obbligatorio.

Gli organi di vigilanza in sede ispettiva, dopo aver interrogato tutte le persone che si trovano in azienda -anche per i motivi più disparati-, chiedono l'esibizione del LUL.

Il consulente del lavoro, che conserva il LUL per conto dell'Azienda, deve esibirlo entro 15 giorni dalla richiesta; è consigliabile –ma non ci sono sanzioni- che il datore di lavoro conservi una copia della delega di tenuta del LUL presso ogni sede di lavoro.

Le Ditte che non conservano copia della delega sono pregate di chiederla allo Studio.

REGISTRO DEGLI INFORTUNI:

Il registro degli infortuni deve essere conservato sul luogo di lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza.

Qualora esistano più unità locali –amministrative, commerciali, di deposito o produttive - **nell'ambito della stessa Azienda Sanitaria/USL** è possibile istituire un unico registro degli infortuni e detenere una fotocopia della prima e dell'ultima pagina con vidimazione su ogni singola sede e/o cantiere.

Se le unità locali si trovano nel territorio di **USL diverse** va istituito un registro per ogni USL.

Nel caso di imprese con lavoratori **inviati fuori provincia per un limitato periodo di tempo o nel caso di attività svolte in sedi con pochi lavoratori e prive di adeguata attrezzatura amministrativa**, il registro può essere tenuto nella sede legale dell'azienda ancorchè ubicata fuori della provincia nella quale si svolge il **temporaneo** esplicamento dei lavori.

Si ha motivo di ritenere che non sia necessario né istituire il registro né conservarne una copia nei cantieri temporanei che l'INAIL esonera dalla "Denuncia di Nuovo Lavoro", e cioè nei cantieri richiedenti l'impiego di non più di 5 persone e che non durino più di 15 giorni.

Cordiali saluti.